

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, BALDINI, BENAGLIA, NOÈ, LIMONI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, ZUGNO, MAZZOLI, SPIGAROLI e BONADIES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

#### Riconoscimento di anzianità a dipendenti statali di ruolo trovantisi in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942 riservava metà dei posti messi a concorso dalle Amministrazioni di Stato a coloro che, per causa di guerra, non potevano al momento parteciparvi.

I posti riservati sarebbero stati assegnati con successivo concorso.

All'articolo 3 del regio decreto, per i vincitori del nuovo concorso (per la seconda metà dei posti) era specificato che sarebbero stati « collocati nel ruolo... intercalandosi... con i nominati per effetto del concorso originario ». Si stabiliva così chiaramente la concessione della stessa anzianità giuridica — *in unica graduatoria* — ai vincitori dei due concorsi.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che bandì i concorsi per la residua metà dei posti, soppresse ingiustamente tale disposizione. Successivamente si tentò di rimediare a questo stato di fatto. Per esempio, la legge 16 luglio 1960,

n. 727 articoli 4 e 5 (interpretativa della legge 15 marzo 1958, n. 165, articolo 7) ricostruisce la carriera, con corresponsione di arretrati per due anni, al personale della Pubblica Istruzione che si trovava in questa particolare condizione. Si noti che tali benefici sono in godimento da oltre dieci anni.

Per il restante personale dello Stato si è così aggravata la sperequazione di trattamento perchè pur avendo riconosciuto non giusta una situazione tanto da sanarla con apposita legge, si è agito solo a favore di una parte dei danneggiati.

Si tenga presente che tra il 1942-43 ed il 1946-47 non vi furono altri concorsi, perciò anche se si riportasse la situazione ai concorsi del 1942 non si lederebbero gli interessi di nessuno. Infatti gli unici interessati — i concorrenti del concorso originario — al momento del concorso stesso, *sapevano*, perchè era stabilito chiaramente dal predetto articolo 3, che i nomi dei futuri concor-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

renti si sarebbero senz'altro dovuti intercalare ai loro *in unica graduatoria*.

Si propone di concedere un beneficio anche se parziale e tardivo, come riparazione dei gravi disagi subiti dal personale interessato a seguito della mancata attuazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, per non creare le difficoltà che comporterebbe una ricostruzione di carriera.

I partecipanti ai concorsi presi in considerazione dal disegno di legge in oggetto sono complessivamente 1.832 così ripartiti: n. 293 di gruppo A, n. 1.067 di gruppo B, n. 357 di gruppo C, 115 subalterni.

Attualmente i beneficiari della legge appartenenti alla carriera direttiva e a quella

di concetto sono nella quasi totalità all'ex coefficiente 325 o 402, quelli della carriera esecutiva all'ex coefficiente 180 e i subalterni all'ex coefficiente 151 (tutti al secondo e terzo aumento periodico).

Tenuto conto di coloro che parteciparono, a suo tempo, al concorso originario, di coloro che a quella data non avevano i requisiti richiesti, e di coloro che hanno abbandonato l'impiego di Stato, il numero dei beneficiari si riduce di oltre il 50 per cento.

La spesa è stata calcolata dal Ministero della riforma della pubblica amministrazione in 30 milioni circa (prima del conguaglio degli stipendi). Allo stato attuale essa ammonta a circa lire 50 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A coloro che conseguirono la nomina nei ruoli del personale dipendente delle Amministrazioni civili dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, mediante concorso bandito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che si trovarono nell'impossibilità di partecipare al concorso originario perchè in servizio militare o per altra causa dipendente dallo stato di guerra, è concessa, a tutti gli effetti, in aggiunta a quella posseduta nel grado, una anzianità pari al periodo trascorso tra la loro ammissione in ruolo e quella dei vincitori del concorso originario.

Gli effetti economici decorrono dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge graverà sui normali stati di previsione di ciascun Ministero interessato.